

## **TI\_GERICHTE 11.2001.64 vom 4. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2001.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.64)

FR: TI\_GERICHTE 11.2001.64 du 4 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 11.2001.64 del 4 luglio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

In concreto l'appellante sostiene – per quanto è dato di capire – che, non essendo intervenuto alcun accordo sui punti in discussione all'udienza del 26 gennaio 1999, la causa doveva considerarsi sospesa finché il Pretore non avesse statuito (appello, punto 2). Inoltre, a suo parere, la perenzione processuale non poteva compiersi poiché le parti erano in attesa di giudizio (art. 351 cpv. 3 CPC). Quanto al fatto che per due anni essa non ha sollecitato la continuazione del processo, ciò si deve alla revisione in corso del piano regolatore comunale, “che potrebbe portare a degli sviluppi inerenti la situazione stradale della part. n. 461” (appello, punto 3).

#### **E. 3**

Il giudice stralcia d'ufficio una causa dai ruoli se, nel corso di due anni successivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 352 cpv. 2 CPC). Il termine non decorre, ad ogni modo, se il processo “rimane sospeso giusta l'art. 107”. In concreto il richiamo a quest'ultima norma non è pertinente, già per il fatto che nel caso in esame il Pretore non ha ordinato sospensione alcuna. All'udienza del 26 gennaio 1999 l'attrice aveva bensì postulato tale provvedimento (sopra, consid. B), ma la domanda è rimasta inevasa. Nemmeno l'argomento secondo cui la causa doveva considerarsi sospesa fino al giudizio del Pretore è di rilievo, giacché – comunque sia – solo una formale sospensione a norma dell'art. 107 CPC avrebbe inibito la decorrenza del termine. Sotto questo profilo l'appello si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.

#### **E. 4**

L'art. 351 cpv. 3 CPC stabilisce invero che la perenzione non comincia a decorrere – oltre che in caso di sospensione giusta l'art. 107 CPC – qualora le parti siano in attesa della sentenza. Tale principio riguarda però “le sentenze”, ovvero le decisioni su domande fatte valere materialmente in via di azione (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c con rinvii), non i decreti o le ordinanze. Nel caso specifico le parti erano in attesa del giudizio su cinque istanze di restituzione in intero e su un'istanza intesa alla modifica di domande riconvenzionali, che il Pretore avrebbe giudicato con “decreto” nel senso dell'art. 96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC, rispettivamente art. 76 CPC). Tale attesa non impediva quindi il decorrere del termine. Ne segue che, per quanto riguarda l'esistenza della perenzione processuale, l'appello non ha consistenza.

#### **E. 5**

L'appellante afferma di non avere sollecitato la prosecuzione della causa – come si è accennato – perché la revisione in corso del piano regolatore comunale avrebbe potuto dispiegare importanti effetti circa l'accesso al suo fondo. L'argomento non ha alcun peso, ove appena si consideri che la perenzione processuale fa decadere la litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti interruttivi ( Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351 con riferimenti). Poco importano dunque le ragioni che abbiano indotto la parte a rimanere inattiva o il fatto che soggettivamente l'attrice avesse ancora interesse al giudizio. Anche su quest'ultimo punto l'appello cade di conseguenza nel vuoto.

#### **E. 6**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello con l'assistenza di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.